



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DONNO, ROMANO, TRENTACOSTE e ANGRISANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2020**

Disposizioni in materia di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psicofisico adeguato del personale appartenente alla Polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio delle funzioni di polizia, in tutta la loro ampiezza e complessità, richiede il possesso di qualità psicofisiche che devono consentire di esprimere in ogni momento le capacità operative necessarie per assolvere tutti i compiti affidati alle Forze dell'ordine. È di fondamentale importanza per la Polizia di Stato, al pari di quanto già fanno le Forze armate, garantire ed agevolare lo sviluppo delle attività volte al miglioramento e al mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa, consentendo al proprio personale di verificare lo stato di salute mediante controlli medici periodici e conseguire una corretta efficienza psicofisica, anche attraverso la pratica di attività sportive.

In ambito operativo, durante le attività, la fatica fisica è inevitabile e, spesso, ad essa è associato il disagio per le condizioni di fatto, di luogo o di clima, diverse rispetto a quelle in cui il poliziotto vive di solito. La preparazione fisica di tipo funzionale è estremamente importante, in quanto un adeguato allenamento, non solo accresce la capacità di movimento e di azione degli operatori, ma riduce anche lo stress a cui vanno incontro durante le operazioni.

La verifica della propria efficienza fisica, conservata nel tempo, è garanzia di un corretto sviluppo psicofisico e di una idoneità allo svolgimento delle mansioni costantemente monitorata. Mantenere elevato il livello della preparazione, saper valutare i segnali che lancia il nostro corpo, riconoscere e saper gestire le situazioni di *stress* sia fisico che emotivo, pensare in modo flessibile sono i primi passi per un corretto allenamento mentale.

In tale quadro si inserisce il presente disegno di legge, che intende fornire degli strumenti utili per verificare lo stato di salute degli operatori della Polizia di Stato con controlli medici periodici e tende a far sì che se ne migliorino le prestazioni, mediante il conseguimento di un'adeguata efficienza psicofisica, attraverso la pratica di attività sportive.

Obiettivo del disegno di legge è fornire al singolo poliziotto un riscontro sul suo stato di salute e sulla sua condizione fisica, orientando ed approfondendo la propria attività di allenamento, raffrontando le proprie prestazioni a parametri di riferimento minimo, così da garantire alle strutture della Polizia di Stato, di ogni livello, la disponibilità di oggettivi dati sulla condizione di efficienza fisica del proprio personale.

Nel concreto, si tratta di porre in essere tutte le attività necessarie per eseguire controlli medici periodici, volti a verificare lo stato di salute del personale ed esprimere eventuali controindicazioni all'effettuazione delle prove fisiche, consentendo e prevenendo un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva, anche in orario di servizio, al fine di garantire un adeguato allenamento e il mantenimento fisico proporzionato alle funzioni di polizia attribuite al personale.

Nello specifico con l'articolo 1 si dispone l'obbligo per il personale appartenente alla Polizia di Stato di effettuare, previa sottoposizione a controlli medici periodici, attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psicofisico adeguato, da attuarsi mediante modifiche al contratto collettivo nazionale di settore in vigore, di concerto con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, prevedendo un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva, anche in orario di servizio.

Con l'articolo 2 si stabilisce che il personale appartenente alla Polizia di Stato sia sottoposto a verifiche sul livello di efficienza psicofisica con cadenza biennale, che la verifica dello stato psicofisico ha l'obiettivo di fornire al singolo un riscontro sullo stato di

salute e sulla condizione fisica e, così, garantire alle strutture della Polizia di Stato dati oggettivi sull'efficienza fisica del proprio personale. Il controllo periodico dello stato di salute sarà disciplinato con apposita direttiva emanata dal Ministero dell'interno.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano rispettivamente disposizioni sul regolamento di attuazione, sulla clausola di invarianza finanziaria e sull'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Attività di aggiornamento operativo-professionale del personale appartenente alla Polizia di Stato)*

1. Il personale appartenente alla Polizia di Stato deve effettuare periodicamente attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psicofisico adeguato, sulla base delle specifiche disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 3.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le opportune modifiche al contratto collettivo nazionale di settore in vigore, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, prevedendo un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva, anche in orario di servizio, al fine di garantire un allenamento e uno stato psicofisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale.

3. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni di servizio, il personale appartenente alla Polizia di Stato è sottoposto periodicamente a controlli medici volti al monitoraggio costante dello stato di salute e al mantenimento della necessaria efficienza psicofisica per lo svolgimento delle relative mansioni.

### Art. 2.

*(Verifiche del livello di efficienza psicofisica)*

1. Il personale appartenente alla Polizia di Stato è sottoposto a verifiche del livello di

efficienza psicofisica con cadenza biennale. Le prove devono essere completate nel corso dello stesso anno solare, salvo diversa disposizione del Ministro dell'interno in ragione della particolare tipologia di impegno e della dislocazione sul territorio del personale.

2. Le verifiche di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di:

*a)* fornire un riscontro dello stato di salute e della condizione fisica del soggetto, affinché egli possa orientare e approfondire la propria attività di allenamento, raffrontando le proprie prestazioni a dei parametri minimi di riferimento;

*b)* garantire alle strutture della Polizia di Stato, a ogni livello territoriale, la disponibilità di dati oggettivi sullo stato di efficienza fisica del personale.

3. Il controllo periodico di cui al comma 1 è disciplinato dal Ministero dell'interno che, con apposita direttiva e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 3, definisce:

*a)* la periodicità degli accertamenti sanitari;

*b)* i protocolli sanitari per fasce di età.

4. Le modalità delle decisioni sanitarie e degli eventuali provvedimenti medico-legali sono di competenza della Direzione centrale di sanità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.

5. Lo svolgimento dell'attività fisica o sportiva è consentito unicamente al personale che, in sede di controllo di cui al comma 3, non risulta soggetto a controindicazioni di natura medica. L'autorità sanitaria di cui al comma 4 redige una certificazione di idoneità all'attività di cui al primo periodo in base ai soli dati anamnestici raccolti in sede di visita.

6. Qualora dalla raccolta anamnestica emergano possibili controindicazioni sanita-

rie per l'effettuazione delle prove ginnico-sportive, l'autorità sanitaria di cui al comma 4 prescrive al personale gli accertamenti medici ritenuti necessari.

7. La Polizia di Stato stabilisce per il proprio personale gli *standard* relativi al livello di efficienza psicofisica, secondo i principi e i limiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, in relazione alla fascia di età, alle caratteristiche fisiche e alle risultanze del controllo di cui al comma 3 del presente articolo.

### Art. 3.

#### *(Regolamento di attuazione)*

1. Il Ministero dell'interno, con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge del 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce le modalità organizzative e gestionali delle attività di aggiornamento operativo-professionale e delle verifiche del livello di efficienza psicofisica di cui alla presente legge.

### Art. 4.

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 5.

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00